

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 0044 /149/11/2016 del 03 GEN. 2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale -
Servizio IV

(Rif. nota prot. n. 28181 del 21/11/2016)

Oggetto: *Operai a tempo determinato della Meccanizzazione agricola (ODT - Lavoratori stagionali), collocati in quiescenza. Riassunzione in servizio.*

1. Con la nota in riferimento, ed in relazione alla richiesta avanzata dall'Ente sviluppo agricolo (ESA) con nota 3 novembre 2016, n. 1409, si evidenzia che:

L'Ente sviluppo agricolo (ESA), - ente regionale non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai sensi della l.r. n.16/1998 - utilizza "... operai a tempo determinato (OTD) della Meccanizzazione Agricola per effettuare interventi a favore di Enti locali e degli Enti pubblici in materia di manutenzione del verde, ... e manutenzione ordinaria e/o straordinaria della viabilità rurale ...". Tale attività "... viene espletata nell'anno solare e si conclude entro il 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale l'Ente corrisponde a ciascun operaio il trattamento di fine rapporto (TFR)".

Si riferisce, inoltre, che a seguito di alcune verifiche, si è avuta contezza che alcuni operai, "avendo raggiunto il periodo massimo di contribuzione e/o i requisiti di legge necessari ...

hanno presentato domanda di pensionamento all'INPS, che risulta essere stata accolta unitamente all'attribuzione dei relativi benefici economici".

Alcuni di questi lavoratori stagionali, nonostante già in pensione, hanno chiesto ai Centri di Meccanizzazione agricola la riassunzione in servizio.

Si chiede, quindi, *"al fine di evitare il sorgere di contenzioso"*, l'avviso di questo Ufficio, circa la legittimità o meno della riassunzione presso l'ESA, stante che tali operai alla stessa data *"percepiscono assegni di pensionamento, scaturenti da un precedente servizio e/o rapporto di lavoro caratterizzato da una prestazione di identica natura e con lo stesso datore di lavoro."*

2 – Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti, ovvero di procedure da seguire, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del Richiedente.

Si rassegnano comunque le seguenti considerazioni nello spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, per l'adozione di atti di esclusiva competenza/responsabilità degli organi di amministrazione attiva.

Il legislatore regionale, titolare di potestà legislativa esclusiva, in materia di trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale, ha adottato nel tempo varie formule di rinvio alla normativa prevista per il personale dello Stato, conformemente all'intenzione (da ultimo espressa con la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in particolare artt. 51 e 52) di armonizzare il regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale¹.

Sul cumulo tra pensione e lavoro le novità legislative degli ultimi anni a livello statale hanno reso meno penalizzante la possibilità di rioccupare un soggetto già andato in pensione.

Dal 1° gennaio 2009 i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono **interamente cumulabili** con la pensione, ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che ha eliminato ogni limite al cumulo dei redditi da lavoro e redditi da pensione, nei termini e secondo le condizioni specificati nell'art. 19².

¹ Cfr. parere Ufficio legislativo e legale n. 257 del 2002, circa in particolare l'applicabilità della normativa nazionale in materia di cumulo delle pensioni con reddito da lavoro dipendente al personale regionale

² D.L. n. 112/2008 - Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni

L'Inps con circolare 10 luglio 2009, n. 89 ha chiarito che la ripresa dell'attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L'effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge, etc...), senza che rilevi l'eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.

Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione e la decorrenza della pensione di anzianità. Considerazioni simili, prosegue l'Inps, sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia.

Recentemente, sulla materia *de qua*, è intervenuta anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016, stabilendo che la pensione di anzianità non spetta per chi si rioccupa prima della decorrenza del trattamento pensionistico.

La Suprema Corte, specifica, infatti, che: *"il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una "presunzione di bisogno" che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost. l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 co. 2° Cost.) mezzi adeguati alle esigenze di vita"*.

Fermo restando quanto sopra precisato sulla cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente, in questa sede appare opportuno evidenziare che rimane tuttavia per l'Ente una facoltà quella di rioccupare in servizio un operaio a tempo determinato in quiescenza.

A tal proposito occorrerà in ogni caso procedere ad un rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge del settore, verificare l'effettivo fabbisogno di personale, nonché valutare l'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento (cfr. Corte Cost. n. 3 del 26 gennaio 1994, in relazione all'istituto della riammissione in servizio di cui al D.P.R. n. 3/1957 – testo unico degli impiegati civili dello Stato).

A fronte di un potere discrezionale così ampio non è, all'evidenza, configurabile il diritto soggettivo del lavoratore alla riammissione (rioccupazione) in servizio, tenendo conto, peraltro,

fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.



che anche in sede di rioccupazione potrebbero operare peraltro eventuali vincoli di spesa³ previsti per il reclutamento del personale nel lavoro pubblico, e specificamente per tale categoria di personale.

Nei termini suesposti il parere dello Scrivente.

Ai sensi dell'art. 15, co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti. Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

Avv. Alessandra Di Salvo

Il Dirigente avvocato

Avv. Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

³ CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 5 ottobre 2006 n. 21408